

CONTRATTO DI RETE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici.

Il giornoventiquattro del mese di aprile

In Caulonia, frazione Marina e nel mio ufficio secondario in Via Castelvetero n.8.

Innanzi a me dott. **STEFANO PADERNI** Notaio in Locri, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e Locri

...

PREMESSO CHE

a) le imprese aderenti prevedono nel loro oggetto sociale, in via esclusiva o prevalente, lo svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:

1) lo svolgimento delle attività previste per le aziende agricole ed agro-alimentari, ivi compresa la lavorazione, la trasformazione, la conservazione, il confezionamento e la commercializzazione - sia all'ingrosso che al dettaglio - di prodotti alimentari freschi e/o conservati, di origine animale e vegetale oltre che derivanti dalla lavorazione del latte e dei suoi derivati;

2) l'esercizio di attività turistico-ricettive (quali, ad esempio, alberghi, villaggi turistici, case-vacanze, colonie, campeggi, agri-turismi ed attività turistico-ricettive connesse alle aziende agricole, ecc.), la prestazione di servizi connessi alle attività turistico-ricettive (quali ad esempio, bar, ristoranti, parchi divertimento, servizi di guida turistica, servizi congressuali, stabilimenti balneari e montani, impianti sportivi, attività di

svago e ricreative, noleggio attrezzature sportive, charter nautico, scuole e centri sportivi, servizi di autotrasporto e noleggio veicoli, ecc.) oltre che la prestazione di servizi gestionali di supporto alle imprese che esercitano attività turistico ricettive;

b) che le imprese partecipanti intendono condividere lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato, per cui si obbligano a collaborare, nelle forme e ambiti che saranno preventivamente approvati e determinati, a scambiare informazioni o prestazioni di natura produttiva, commerciale, logistica, tecnica o tecnologica, oltre a poter esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa;

c) che, al fine di accrescere la competitività delle proprie rispettive imprese sul mercato di riferimento, i componenti convengono che sia necessario caratterizzare i servizi oggetto della loro attività attraverso un elevato standard qualitativo, facilitato da un adeguato tasso di innovazione tecnologica, anche mediante il rispetto di parametri che potranno essere definiti in specifici disciplinari e regolamenti, che saranno pubblicizzati e resi riconoscibili anche ai consumatori finali;

d) che, a tal fine, gli stessi sono venuti alla determinazione di stipulare un contratto di rete, ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, convertito nella legge 9 aprile 2009 n.33, modificata ed integrata con la Legge 23 luglio 2009 n.99 e successivamente sostituito dall'art. 42, comma 2-bis del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n° 122 e s.m.i., così come innovato con il decreto legge n.179/2012 convertito con la legge 17.12.2012 n.221, obbligandosi a svolgere le attività

comuni previste nel programma di rete per il raggiungimento degli obiettivi strategici (di cui ai successivi artt. 2 e 3).

Tutto ciò premesso e considerato, da formare unico ed inscindibile contesto con il seguente dispositivo, tra le parti di comune accordo tra loro si conviene e stipula quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter del D.L. 10 febbraio 2009 n.5, come sostituito dall'art.42 del D.L. 31 maggio 2010 n.78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122 e s.m.i., così come innovato con il decreto legge n.179/2012 convertito con la legge 17.12.2012 n.221, fra le Imprese aderenti ..., viene concluso un "Contratto di Rete d'Imprese", per favorire la crescita delle proprie imprese, aumentandone la competitività sui rispettivi mercati di riferimento.

Tale attività potrà anche avvenire mediante la commercializzazione dei rispettivi servizi con il marchio comune "**Rete Punta Stilo**", il tutto anche in conformità a specifici disciplinari e regolamenti che dovessero essere emanati ed adottati dalle imprese aderenti alla rete stessa.

Nei rapporti con i terzi la rete fra imprese così costituita assume la denominazione di "**RETE PUNTA STILO**", mentre il logo ed il brand della rete stessa saranno individuati dal Comitato di gestione di cui infra, che li sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea dei partecipanti.

Il domicilio della Rete nei rapporti con i terzi ed i partecipanti è posto nel Comune di Guardavalle (CZ), alla Via R.Salerno n.8.

ART.2 - OBIETTIVI STRATEGICI DELLA RETE

Le parti, a mezzo del presente contratto, perseguono l'obiettivo di aumentare il

proprio grado di competitività anche mediante la crescita delle rispettive capacità di produzione e commercializzazione dei propri prodotti e servizi sia sul mercato nazionale che all'estero.

Le modalità di esercizio delle attività comuni, descritte in premessa ed all'art. 1, dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.

ART.3 - PROGRAMMA DI RETE

Il programma di rete consiste in:

- Predisposizione del materiale di presentazione, pubblicitario e promozionale comune delle imprese partecipanti alla Rete per promuovere i propri prodotti/servizi oltre che gli aspetti dell'area geografica in cui le stesse operano (ambientale e paesaggistico, storico-culturale, gastronomico, ecc.);
- Realizzazione di un sito web, anche da destinare a piattaforma di e-commerce, e creazione di profili sui principali social network, per sviluppare e mantenere rapporti diretti con la clientela e facilitare la loro fidelizzazione;
- Promuovere e praticare l'agricoltura sociale, attivando collaborazioni con cooperative sociali e altre organizzazioni del Terzo Settore, in cooperazione con i servizi socio-sanitari e gli enti pubblici competenti del territorio, con l'obiettivo di coniugare l'utilizzo delle risorse agricole e il processo produttivo multifunzionale con lo svolgimento di attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi terapeutici, riabilitativi e di cura, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione, a favorire la coesione sociale, in modo sostanziale e continuativo;
- Predisposizione di pacchetti mirati per target di clientela attraverso la

creazione di "percorsi" (ad esempio eno-gastronomici, archeologico-artistici-culturali compresi quelli religiosi e di archeologia industriale, artigianato artistico, risorse ambientali e sportive, ecc.);

- Stipula di accordi con imprese di altri settori operanti sul territorio (agroalimentari, artigianato artistico, servizi al turismo ed alla ricettività, aziende ed associazioni sportive, ecc.) per facilitare le sinergie operative ed ottimizzare l'offerta del territorio;

- Individuazione di una modalità di gestione comune dei contatti con i nuovi clienti potenziali, anche quando questi sono acquisiti dalle singole aziende aderenti alla Rete;

- Partecipazione delle imprese aderenti alla Rete, in forma comune e dalla Rete stessa rappresentate, a rassegne fieristiche, eventi, missioni incoming ed outgoing, ecc. sia in Italia che all'estero;

- Commercializzazione dei prodotti delle imprese aderenti alla Rete nei punti vendita attivati dalle singole imprese aderenti oltre che eventuale apertura di nuovi punti vendita a gestione comune, sia in Italia che all'estero;

- Individuazione delle metodologie più appropriate per ottimizzare la catena di approvvigionamento delle materie prime, dei prodotti e dei servizi di uso comune

- ivi compresi quelli energetici, di comunicazione e di smaltimento dei rifiuti

- anche allo scopo di conseguire risparmi nell'acquisizione degli stessi;

- Realizzazione di eventi specifici (ad esempio, visite guidate, seminari ed incontri, ecc.) al fine di illustrare i prodotti, i servizi delle imprese aderenti e le peculiarità del territorio nel quale operano;

- Realizzazione di corsi di formazione e di specializzazione per le figure operanti nei settori delle imprese aderenti, oltre la progettazione e

realizzazione di percorsi formativi per i nuovi assunti e di formazione continua per il personale già presente nelle aziende.

ART.4 - OBBLIGHI E DIRITTI DELLE PARTI

Le imprese partecipanti sono obbligate:

- ad uniformarsi ai disciplinari ed ai regolamenti adottati dal Comitato di Gestione per utilizzare i servizi della Rete per almeno un prodotto/servizio offerto;
- a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni uguali o simili a quello comune per la commercializzazione di prodotti/offerta di servizi non conformi ai disciplinari/regolamenti adottati dalla Rete;
- ad attenersi alle decisioni del comitato di gestione ai fini dell'utilizzo del marchio adottato dalla Rete;
- a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei servizi offerti.

Al fine di consentire più efficaci controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti, nell'interesse comune di tutti i partecipanti alla rete, ognuno di essi è obbligato a consentire l'acquisizione di dati ed informazioni oggettivi attinenti ai servizi certificati.

Ogni partecipante al contratto, che rispetti i disciplinari e i regolamenti adottati, ha diritto di avvalersi del marchio di rete e dei servizi offerti dalla rete.

ART.5 - FONDO COMUNE

Stante la libertà riconosciuta dalle norme in materia di contratto di rete circa la possibilità di istituire o meno il fondo patrimoniale comune, al momento

della sottoscrizione del presente atto le parti stabiliscono di non dotare la rete di un fondo patrimoniale comune.

Nell'ipotesi in cui si dovesse decidere sull'istituzione del fondo comune, le somme dovranno essere corrisposte e versate su apposito conto corrente dedicato entro e non oltre giorni trenta dalla richiesta di versamento inviata dall'organo di gestione della rete tramite qualunque mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento.

Ad integrazione del fondo comune, ogni contraente si obbliga a corrispondere, a richiesta dell'organo di gestione, una somma a titolo di contributo ordinario annuale delle spese di gestione della rete contrattuale. Detta somma dovrà essere corrisposta entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla richiesta.

Ogni partecipante si obbliga altresì a corrispondere contributi integrativi per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

La misura dei contributi, ordinari ed integrativi, è proposta annualmente dall'organo di gestione in sede di relazione previsionale, e deve essere approvata da almeno due terzi dei partecipanti. Il partecipante non consenziente potrà recedere dal contratto con effetto immediato; il recesso deve essere esercitato entro dieci giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della nuova misura del contributo.

Il partecipante, inoltre, è tenuto a rimborsare alla rete le spese da questa sostenute per particolari prestazioni da lui richieste, secondo le modalità previste da apposito regolamento interno predisposto dall'organo di gestione.

Ogni somma, a qualsiasi titolo dovuta da un singolo contraente in adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto, dovrà essere corrisposta con le modalità sopra indicate.

Qualora il ritardo si protragga per oltre 120 (centoventi) giorni dalla richiesta di versamento, l'organo di gestione potrà dichiarare risolto il contratto limitatamente al partecipante inadempiente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. e del presente contratto.

ART. 6 - COMITATO DI GESTIONE

L'attuazione del programma di rete è affidata ad un Comitato di Gestione, costituito da un rappresentante di ogni impresa partecipante, fino ad un massimo di 5 (cinque). Qualora i partecipanti alla rete siano più di cinque, il Comitato di Gestione sarà formato comunque da cinque componenti, nominati a maggioranza, calcolata per capi, dai partecipanti alla rete. La durata del mandato è decisa all'atto della nomina.

Possono essere nominati quali componenti del comitato di gestione solo i soggetti indicati dalle imprese partecipanti.

Gli imprenditori individuali potranno farsi rappresentare nel comitato di gestione da un procuratore munito di procura speciale autenticata.

Le società dovranno partecipare al Comitato di Gestione in persona del legale rappresentante pro tempore o da persona da lui nominata.

...

ART. 7 - ORGANIZZAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE

Il Comitato di Gestione nomina al suo interno un Presidente, a cui potranno essere attribuite le funzioni indicate nell'art. 2381 primo comma c.c., nonché un vice Presidente, che potrà agire in caso di assenza, impossibilità e inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del Presidente, con le medesime funzioni.

...

Il Comitato di Gestione si riunisce, anche in video conferenza, almeno una volta al mese, nell'ambito del territorio nazionale. Il Presidente dovrà convocare tutti i componenti del Comitato di Gestione mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo (fax, sms, mail, PEC, ecc) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Al di fuori della riunione mensile, le decisioni del Comitato di Gestione possono anche essere assunte mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto; a tal fine il Presidente deve inviare o sottoporre ad ogni componente un documento scritto da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto di decisione; il medesimo documento dovrà recare espressa dichiarazione di consenso, di dissenso o di astensione e dovrà essere sottoscritto dal componente del Comitato di Gestione, che poi lo trasmetterà al Presidente, entro giorni 2 (due) dal ricevimento. La mancata trasmissione del parere nel termine previsto vale come astensione.

Il Comitato di Gestione decide a maggioranza dei suoi componenti, calcolata per teste.

Le decisioni del Comitato di Gestione, comprese la nomina del Presidente e del Vice Presidente, dovranno risultare da apposito verbale scritto dal Presidente o dal Vice Presidente e riportato in un libro vidimato.

ART. 8 - COMPITI E POTERI DEL COMITATO DI GESTIONE

Al Comitato di Gestione è espressamente conferito il mandato di agire per conto delle imprese partecipanti al contratto, oltre che nei casi indicati nell'art.3

comma 4 ter, lett. e, della Legge citata in premessa, anche per il compimento di qualsiasi atto necessario per l'attuazione del programma, nel rispetto degli obiettivi sopra convenuti, e per dare esecuzione al presente contratto.

Il Comitato di Gestione ha pertanto il compito di decidere gli atti e le modalità di attuazione del programma di rete e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) individuare, anche con la collaborazione di esperti esterni, il logo ed il brand della Rete, così come stabilito nell'art. 1), che sarà sottoposto all'approvazione delle imprese partecipanti;
- b) predisporre gli eventuali disciplinari e regolamenti, ivi compresi quelli relativi a parametri di qualità dei prodotti/servizi offerti dalla Rete;
- c) verificare la conformità dei prodotti/servizi e dei metodi di produzione praticati dalle imprese partecipanti;
- d) accertare l'uso corretto del marchio da parte delle imprese partecipanti;
- e) scegliere e designare l'eventuale Ente di Certificazione unitario;
- f) stipulare contratti di pubblicità di qualsiasi natura;
- g) sottoscrivere convenzioni oltre che affittare spazi presso fiere, mostre e mercati;
- h) esaminare ed approvare l'ammissione dei nuovi soci, così come regolamentato dal successivo art. 12).

ART. 9 - CRITERI DI MISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il Comitato di Gestione verifica la misurazione dello stato di avanzamento verso gli obiettivi sopra prefissati con le seguenti modalità:

- analizza e valuta il livello di soddisfazione dei clienti;
- analizza l'andamento commerciale verificando il numero dei clienti acquisiti e

dei prodotti/servizi sviluppati e commercializzati in esecuzione del programma di Rete;

- valuta l'acquisizione di nuovi clienti da parte delle imprese aderenti alla Rete grazie alle attività poste in essere dalla Rete stessa;

- analizza l'incremento del fatturato relativo ai servizi commercializzati in virtù dell'operare in Rete;

- valuta la riduzione dei costi conseguita e quindi l'incremento della redditività conseguita dalle aziende aderenti alla Rete.

ART. 10 - RAPPRESENTANZA DELLE IMPRESE CONTRAENTI

A coloro che sono nominati Presidente e Vice Presidente è conferito il potere di rappresentanza delle imprese partecipanti, collettivamente intese, nei limiti previsti dal presente contratto, per il compimento degli atti decisi dal Comitato di Gestione.

Il rappresentante dovrà legittimarsi al compimento dell'atto mediante l'esibizione dell'estratto autentico del libro delle decisioni del Comitato di Gestione recante sia la decisione della sua nomina alla carica sopra indicata sia la decisione in ordine al compimento dell'atto.

Qualora il rappresentante agisca in nome e per conto di tutte le imprese partecipanti al contratto dovrà premettere alla sua sottoscrizione la dicitura "per la Rete Punta Stilo", valendo tale formula come riferimento sintetico alle imprese partecipanti alla Rete, ferma la responsabilità limitata del solo fondo patrimoniale per le obbligazioni eventualmente contratte.

ART. 11 - MATERIE RISERVATE ALLA DECISIONE DEI PARTECIPANTI

Qualora i partecipanti alla rete siano più di cinque, gli stessi decidono, con la presenza ed il voto di almeno il 51% (cinquantuno per cento) delle imprese

partecipanti alla rete calcolata per capi:

- in ordine all'approvazione di un rendiconto annuale dell'attività compiuta, che dovrà essere redatto e presentato dal Comitato di Gestione entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento all'attività svolta nell'anno solare precedente;
- in ordine all'approvazione di un programma delle attività riferito all'anno solare successivo, corredato da un bilancio previsionale, che dovrà essere presentato entro il 30 novembre di ogni anno;
- in ordine alla nomina dei componenti del Comitato di Gestione;
- in ordine all'ammissione dei nuovi soci, così come stabilito nel successivo art. 12);
- l'istituzione del fondo comune se non previsto in fase di costituzione;
- l'acquisizione della personalità giuridica della rete;
- l'approvazione di eventuali regolamenti, disciplinari o sistemi di certificazione predisposti dal Comitato di Gestione;
- qualsiasi altra materia modificativa del presente contratto o non prevista;
- qualsiasi altra materia non rientrante specificamente nei compiti e poteri del Comitato di Gestione.

Il Presidente dovrà convocare tutti i partecipanti alla rete mediante comunicazione scritta inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o con qualsiasi altro mezzo (come per il Comitato di Gestione) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno giorni 10 (dieci) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Possono aderire al contratto le imprese che svolgono attività nel settore agricolo, artigianale e turistico-ricettivo o ad essi collegati e comunque tutte quelle imprese che si riconoscono nel perseguimento degli obiettivi della Rete.

Chi intende aderire al presente contratto di rete deve presentare ai sensi dell'art. 1332 c.c., al Comitato di Gestione apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, contenente:

- a) la denominazione e la sede legale dell'Impresa;
- b) l'oggetto sociale;
- c) l'attività effettivamente svolta e la sede nella quale viene esercitata;
- d) certificazione attestante che l'impresa non è stata dichiarata fallita o assoggettata ad altre procedure concorsuali, o che il titolare non è stato interdetto dall'esercizio di attività imprenditoriale o dalla facoltà di contrattare con la pubblica amministrazione;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare incondizionatamente le disposizioni del presente contratto.

Per le società deve essere inoltre presentato:

- f) copia della delibera dell'organo competente di adesione al contratto di rete ed il nome del socio o persona designata ed autorizzata a rappresentarla a tutti gli effetti nella rete;
- g) copia dello statuto e certificato di iscrizione al Registro delle Imprese competente.

Sulla domanda di ammissibilità alla Rete delibera il Comitato di Gestione, nella sua prima riunione utile, e in caso di esito positivo la sottoporrà con parere favorevole all'approvazione delle imprese partecipanti alla Rete. La domanda di ammissione si riterrà definitivamente approvata se riceverà il voto favorevole

di almeno il 60% (sessanta per cento) delle imprese partecipanti alla rete.

In caso di accettazione della proposta di adesione, il richiedente dovrà corrispondere, se previsto, un contributo al fondo comune nella misura stabilita annualmente in sede di approvazione del bilancio previsionale, oltre, sempre se previsto, al contributo ordinario per l'anno successivo e all'eventuale contributo straordinario.

ART. 13 - RECESSO

Salvo quanto previsto nell'art. 5 del presente contratto, ogni partecipante può recedere liberamente dal presente contratto con dichiarazione che deve pervenire all'organo di gestione entro il termine del 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 31 dicembre del medesimo anno.

Le dichiarazioni di recesso pervenute successivamente sono efficaci dal 31 dicembre dell'anno successivo. In caso di recesso non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune - se costituito - a qualsiasi titolo eseguiti.

ART. 14 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di inadempimento agli obblighi previsti negli articoli 4 e 9, il presente contratto si risolve rispetto alla parte inadempiente per decisione del Comitato di Gestione, il quale dovrà preventivamente diffidare la parte ad adempiere entro il termine di giorni 15 (quindici).

L'inadempimento di una delle parti non comporta in ogni caso risoluzione del contratto rispetto alle altre. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento non sono ripetibili i contributi ordinari e straordinari corrisposti né gli apporti al fondo comune - se costituito - a qualsiasi titolo eseguiti.

Resta salva la facoltà del Comitato di Gestione di richiedere al partecipante inadempiente il risarcimento dei danni patiti dalle imprese partecipanti alla rete a causa del suo inadempimento.

ART. 15 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto di rete cessa di produrre i suoi effetti il 31 dicembre 2050.

ART. 16 - MUTUO DISSENSO E CONDIZIONI RISOLUTIVE

Il contratto di rete può essere risolto preventivamente per mutuo dissenso dai partecipanti.

Il presente contratto è soggetto altresì alla seguente condizione risolutiva, non retroattiva:

- partecipazione al contratto di meno di due imprese, per effetto di recesso o di risoluzione per inadempimento di altri partecipanti, a meno che entro i 12 mesi successivi non venga ricostituita la pluralità delle imprese.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento del contratto, i partecipanti determineranno le modalità della liquidazione e nomineranno uno o più liquidatori determinandone i poteri ed eventualmente i compensi.

ART. 17 - MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il presente contratto può essere modificato con il consenso della maggioranza delle imprese partecipanti, considerate per capi.

ART. 18 - IMPRESA DI RIFERIMENTO E DOMICILIO DELLA RETE

Le parti stabiliscono che l'Impresa di Riferimento del presente contratto di Rete sia l'Associazione "Punta Stilo", con sede in Guardavalle (CZ), Via R. Salerno 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore.

La rete è domiciliata presso la sede dell'Impresa di Riferimento.

ART. 19 - CONTROVERSIE TRA I PARTECIPANTI

Nei casi di controversie fra i partecipanti o fra un partecipante e la rete è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione ricorrendo alla Camera di Conciliazione istituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Catanzaro.

ART. 20 - NORMATIVA APPLICABILE

Nei casi in cui nel presente contratto non sia esplicitamente normata una situazione inerente l'attività e la gestione della rete, si applica la legge italiana vigente al momento.